

TI_GERICHTE 33.2020.11 vom 29. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2020.11

FR: TI_GERICHTE 33.2020.11 du 29 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 33.2020.11 del 29 maggio 2020

Regeste

Beneficiari PC ereditano un bene immobile all'estero. Sottaciono l'eredità e, alla revisione del diritto PC, non indicano il bene e non rispondono ai quesiti in merito. Restituzione e nuovo calcolo delle PC

Erwägungen

E. 42

consid. 2b). Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Il Tribunale federale ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Munch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungs-band, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronuncia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronuncia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2). 4. In specie, con

decisione formale del 11 settembre 2019 (doc. 222) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dei ricorrenti alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2012 tenendo conto dell'aggiunta della proprietà fondiaria secondaria all'estero, mai considerata prima di allora, e delle risultanze della decisione di tassazione imponendo ai qui ricorrenti la restituzione complessiva di CHF 26'942 a titolo di prestazioni complementari percepite in eccesso. L'importo della PC eccessive versate è stato eseguito dalla Cassa (doc. 199 - 221) per ogni periodo temporale di rilievo. L'amministrazione ha stabilito gli importi delle prestazioni dovute e quelle percepite indebitamente fissando, per ognuno dei due coniugi, il versamento erroneo di CHF 13'471 e quindi, come detto, l'obbligo di restituire tali importi. La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che gli assicurati possiedono un immobile all'estero, ereditato nel 2012, oltre ad altri averi che essi hanno spontaneamente denunciato e ritenuti all'autorità fiscale ad ottobre 2019. Questo fatto, che farebbe aumentare il reddito dovendo ritenere 1/10 della sostanza computabile e conseguentemente diminuire la differenza fra le entrate e le uscite, ha comportato che essi avrebbero illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di loro spettanza nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2012. 5. Come evocato pure nelle recenti sentenze citate in precedenza (STCA 33.2019.23/24 in re B. del 26 maggio 2020; STCA 33.2020.1 in re C. del 9 marzo 2020, STCA 33.2020.3 in re C. del 10 marzo 2020) l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008 e ciò fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pag. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pag. 3, 8 e 9). Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare le: " b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile " e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono: "b. i proventi della sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato" . 6. In concreto, litigioso fra le parti è l'importo da restituire, che dipende dal valore della proprietà immobiliare e della sostanza computabile. Per la determinazione del valore della sostanza immobiliare la Cassa si è fondata, come essa ricorda nella decisione impugnata, sulla documentazione prodotta dai ricorrenti stessi (doc. 192). La perizia di parte acquisita il 24 giugno 2019 dalla Cassa, redatta dalla _____ e per essa da _____ dipl. ing. grad. (doc. 192), prevede un valore in euro di 23'906,78 (doc. 198) al quale l'amministrazione poteva attenersi, come ha fatto in assenza di altri e diversi valori o perizie. La contestazione dei ricorrenti relativa a questo importo è priva di sostanza, non è minimamente motivata e, soprattutto, resa verosimile in qualche modo. La semplice generica contestazione non è sufficiente. Il fatto che la costruzione risalgia al 1972 (come alla data corretta con lo scritto doc. VI) nulla cambia nella valutazione eseguita da un esperto in materia. L'ingegnere incaricato ha ritenuto apparentemente tutti i parametri, e non è sufficiente una generica contestazione per sminuire la credibilità dell'atto. Il valore è corretto, è stato condiviso dall'amministrazione fiscale ed è stato correttamente ritenuto dall'amministrazione preposta al calcolo delle PC. 7. D'altro canto anche il valore di CHF 35'000, che i ricorrenti contestano di avere, è dedotto dalla decisione di tassazione consegnata agli atti. L'UT competente ha considerato il possesso di un capitale di CHF 35'000 quale valore di capitali precedentemente tassati o ricavati da alienazioni precedenti in assenza di comprova del consumo o del reinvestimento (doc. 171). Anche in questo caso la semplice contestazione dei ricorrenti non è suffragata da altra motivazione e da altra comprova relativa a consumo di sostanza. La Cassa si è quindi attenuta correttamente alle emergenze della tassazione 2017 consegnata agli atti non contestata e divenuta definitiva. Non si vede in base a cosa il giudice dovrebbe scostarsi da questo valore che trova una sua giustificazione di natura fiscale. 8. L'amministrazione ha operato correttamente. La tempestività della decisione è senz'altro data alla luce dei tempi in cui la Cassa ha avuto cognizione dell'esistenza della sostanza non dichiarata precedentemente. La circostanza non è d'altronde posta in discussione da parte dei ricorrenti. La Cassa ha calcolato il periodo di restituzione dalla data in cui il bene immobile è entrato a far parte dell'eredità dei ricorrenti, ossia l'ottobre 2012. L'amministrazione ha quindi ritenuto un periodo di 7 anni più lungo rispetto a quello dell'art. 25 LPGA, essa fa infatti riferimento alla retroattività più lunga derivata dalla commissione di un reato penale. L'amministrazione ritiene l'ipotesi di truffa. Il tema non pone discussione. Sia che si ritenga semplicemente la violazione dell'art. 31 LPC (delitto) – siccome al momento dell'eredità la domanda di prestazioni PC era già stata inoltrata all'amministrazione – sia che si ritenga l'ipotesi di truffa dell'art. 146 CP (commessa comunque a partire dalla 1 revisione del diritto alle PC quando i ricorrenti hanno bellamente taciuto la proprietà dell'immobile che detenevano dal 2012 precedente

senza averla segnalata all'UT competente), per l'art. 97 CPS la prescrizione dell'azione penale sarebbe compresa nel termine oggetto della decisione. Infatti per il delitto dell'art. 31 LPC la prescrizione dell'azione penale è di 7 anni per cui il termine precisamente indicato dalla Cassa nella sua decisione (retroattività di 7 anni appunto dall'11 settembre 2019 al precedente 1 ottobre 2012). Non va infatti dimenticato che la questione della prescrizione da applicare all'ordine di restituzione in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA impone di esaminare se il comportamento posto in atto dagli assicurati al momento della domanda di PC, e successivamente, sia costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, oppure del reato previsto dall'art. 148a CP o ancora dall'art. 31 cpv. 1 lett. b o d LPC. In ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire siccome oggetto di esplicita richiesta dell'amministrazione o in virtù dell'obbligo impostogli dall'art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, però, come la giurisprudenza federale evoca, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto. Da un lato la LPC, all'art. 31 cpv. 1, che eleva il comportamento a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque: " a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge; b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge; c. (...); d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)." Dall'altro lato, è elevata a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanzionata con una multa sino a CHF 5'000.-, la violazione degli obblighi che incombono all'autore in base alla legge rispettivamente se l'autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce. Va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante "informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo", dove l'autore "inganna una persona o ne conferma l'errore". La norma, come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen , Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4). Come indicato in precedenza in concreto i termini dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA sono rispettati. 8. In concreto, nonostante le generiche contestazioni dei ricorrenti, non v'è motivo di scostarsi dal valore venale dell'immobile determinato dallo stesso perito incaricato dagli assicurati. La valutazione è stata fatta propria anche dall'autorità fiscale. La Cassa l'ha pienamente, e correttamente, condivisa, ritenendo il valore locativo da esso derivato. Poco importa che la casa sia occupata dal figlio della coppia ricorrente che, materialmente, non paga una pigione. I ricorrenti, così stando le cose, rinunciano a una entrata e ciò senza una reale contro prestazione. Corretto è quindi il fatto che la Cassa abbia computato il valore locativo, da cui

deduce – come rettamente ha ricordato – le spese di manutenzione dell’immobile calcolate nel 20% del valore locativo (come specificato agli atti). Altrettanto correttamente l’amministrazione ritiene la sostanza (sotto la voce numerario), che l’ufficio di tassazione ha stabilito. I ricorrenti non hanno contestato i CHF 35'000 di numerario, la decisione di tassazione è divenuta definitiva, e tale importo deve essere ripreso dalla Cassa per stabilire il diritto alle prestazioni complementari ei ricorrenti. 9. I fogli di calcolo che la Cassa di compensazione ha allegato alla decisione su opposizione allestiti il 10 settembre 2019, trasmessi con la decisione formale agli assicurati, stabiliscono correttamente, per ogni anno e/o periodo di diritto alle PC, il valore venale della sostanza immobiliare calcolato secondo il tasso di cambio valido per ogni periodo di diritto, e fissano l’effettivo diritto alle PC dei ricorrenti. Questi calcoli, come tali, non sono stati contestati dai ricorrenti, essi appaiono corretti e vanno qui pienamente condivisi. Il principio adottato dall'amministrazione è corretto, dovendo infatti computare la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui viene concessa la prestazione complementare (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso in cui, come in specie, la valuta è estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto (N. 3452.01 DPC; STCA 33.2018.2-3 consid. 5). 10. Alla luce di quanto precede la Cassa ha operato correttamente. Ha riesaminato tutti i calcoli del diritto alle prestazioni complementari dei ricorrenti, considerando i valori patrimoniali che in precedenza erano stato omessi, e ciò con effetto alla data dell’eredità conseguita. I valori ripresi sono stati comprovati, per l’immobile, dai ricorrenti stessi e dal loro rappresentante iniziale (_____), dal reddito locativo sono state dedotte le spese in maniera conforme. D’altro canto il numerario ritenuto dall’UT è stato anche considerato, correttamente, per stabilire gli esatti importi delle PC cui hanno diritto i signori _____ e per determinare la cifra delle prestazioni versate a torto, correttamente fissate dall’amministrazione in CHF26'942 complessivamente. Ne deriva che il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.